



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c. ASA Spa

Comune di Portoferraio

ARPAT – Dipartimento di Piombino Elba

Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.
Prevenzione Zona Elbana

Autorità Idrica Toscana

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifica all'impianto di depurazione di Schiopparello, nel Comune di Portoferraio (LI), proponente e gestore ASA Spa. Nota di risposta.

Il proponente, con nota acquisita al protocollo regionale n. 426914 del 18/09/2023, ha presentato tramite il SUAP, istanza di modifica dell'AUA di cui al decreto regionale n.23218 del 30/12/2021, riguardante l'ampliamento del depuratore in oggetto, con il collettamento del relativo scarico e con la previsione di riutilizzo acque. Con tale istanza è stata inoltre depositata una richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art. 58 della l.r. 10/2010.

Codesto Settore, con nota del 23/04/2024 (prot. 0238346) e relativa documentazione allegata, richiede parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con riferimento alle modifiche previste per l'impianto di depurazione in oggetto. A tale proposito si comunica quanto segue.

Premessa

La Provincia di Livorno con Decreto Dirigenziale n. 72 del 29/04/2011 ha escluso con prescrizioni dalla procedura di VIA il progetto di "Ampliamento del depuratore di Schiopparello collettamento del relativo scarico e riutilizzo acque", nel Comune di Portoferraio (LI), proponente ASA Spa.

L'impianto è attualmente autorizzato in regime di AUA (ex DPR 59/2013) di cui al decreto n. 23218 del 30/12/2021, che ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).



Come riportato dal proponente nella documentazione trasmessa, il progetto sopra richiamato, di ampliamento del depuratore, non risulta ad oggi ancora completamente realizzato. Deve essere avviata l'ultima fase dei lavori (Progetto Esecutivo Lotto II), che include la realizzazione di quattro linee biologiche ossidazione/denitro che alimentano quattro moduli di ultrafiltrazione (MBR), ciascuno costituito da sei rack di membrane. L'impianto ha la potenzialità massima di 23.000 A.E., estendibile fino a 25.000 A.E., mediante il potenziamento dei moduli di membrane, raggiungibile attraverso l'inserimento di un settimo rack su tutte e quattro le linee.

Il Settore scrivente, con nota prot. 0327835 del 06/07/2023, aveva comunicato ad ASA Spa quanto segue, in merito alle opere ancora da realizzare, rispetto all'assetto produttivo valutato dalla Provincia del 2011: *“Tutto ciò premesso si rileva che il provvedimento di verifica n. 72/2011 è stato adottato ai sensi della allora vigente l.r.10/2010, art.49, che non prevedeva un termine di efficacia dei provvedimenti di verifica. Per le procedure in materia di VIA, svolte in sede regionale, avviate dopo il 13.2.2009, la normativa nazionale di riferimento (d.lgs.152/2006 come modificato dal d.lgs.4/2008) e la successiva legge regionale di recepimento (l.r. 10/2010) prevedevano un termine di efficacia ordinariamente pari a 5 anni, per la sola procedura di VIA (e non per la verifica di assoggettabilità).*

Il d.lgs.152/2006 e la l.r. 10/2010, nelle formulazioni ad oggi vigenti, prevedono un termine di efficacia sia per quanto riguarda la procedura di VIA che per la procedura di verifica.

Occorre inoltre rilevare che la giurisprudenza prevalente degli ultimi anni ha messo in evidenza due aspetti:

- *con riferimento ai procedimenti avviati ai sensi del d.lgs.4/2008, per il provvedimento di verifica deve prevedersi – in analogia al provvedimento di VIA - un periodo di efficacia ordinariamente di 5 anni;*
- *anche con riferimento ai provvedimenti di VIA adottati in applicazione della normativa previgente al d.lgs.4/2008 deve essere individuato un termine di efficacia, poiché l'efficacia non può protrarsi a tempo indeterminato, in quanto, con lo scorrere del tempo, muta la situazione di fatto e la cornice normativa in cui il progetto si inserisce.*

Quindi, in conclusione, si rileva che, pur non emergendo direttamente dalle norme un termine di cessazione della efficacia del decreto di verifica n.72/2011 (termine entro il quale le opere facenti parte del progetto devono essere realizzate), potrebbe non essere agevole difendere i futuri provvedimenti di approvazione ed autorizzazione del progetto in oggetto in caso di ricorso al Giudice amministrativo.

Inoltre, si rileva che – in considerazione del tempo trascorso – potrebbe emergere la necessità di adeguare il progetto a disposizioni sopravvenute, normative o di piano, oppure a variazioni intervenute nello stato dei luoghi e nello stato delle componenti ambientali interessate, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica del 2011. In tali casi dovrà comunque essere presentata al Settore scrivente richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010, ovvero – ove le modifiche siano giudicate sostanziali già dal competente Settore autorizzante – istanza di verifica di assoggettabilità.”.

Richiesta oggetto del presente parere

Ciò premesso, il progetto di modifica dell'impianto in oggetto prevede l'ottimizzazione di alcuni aspetti che ne consentiranno la massima flessibilità gestionale durante tutto l'arco dell'anno e che ne garantiranno la possibilità di conseguire adeguate efficienze di processo, anche in caso di interventi di manutenzione straordinaria.. Per quanto riguarda il completamento della linea fanghi, il progetto già prevedeva la realizzazione della sezione di ispessimento: la modifica oggetto del presente parere comprende l'introduzione di una tecnologia più performante di quella inclusa originariamente nel progetto esecutivo, al fine di ottimizzare gli spazi ed i volumi a disposizione. Altri interventi, complementari a quelli elencati, sono stati previsti con le seguenti finalità:



contenere e migliorare le emissioni odorigene (posa in opera di ulteriori coperture rispetto allo stato attuale), ottimizzare la gestione impiantistica sia dei volumi di fanghi prodotti, efficientare la sezione di pretrattamento. Tra gli interventi previsti, come richiesto in sede di verifica di VIA del 2011, è compreso lo spostamento del punto di scarico dal Fosso della Madonnina al Fosso Riondo.

Lo stato di progetto finale, una volta completato il lotto II come aggiornato, si pone i seguenti obiettivi:

- raggiungere la potenzialità prevista per quanto riguarda la linea acque reflue, mediante il completamento della quarta linea;
- raggiungere l'efficienza prevista per quanto attiene la linea fanghi, attraverso la realizzazione della sezione di ispessimento;
- ottimizzare la gestione dei volumi di fanghi e implementare il trattamento degli odori;
- ottimizzare la sezione di pretrattamento, affinando il processo di flottazione per l'intercettazione di oli e grassi e implementando il trattamento odori;
- spostare il punto di scarico nel Fosso Riondo;
- implementare la rete dedicata al riuso del refluo depurato, attraverso la predisposizione di un'adduzione che potrà alimentare un nuovo acquedotto industriale a servizio dell'area produttiva di Portoferraio e del campo da golf.

Il proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità – a suo avviso - delle modifiche in esame, evidenzia che:

- non si riscontrano alcuni impatti negativi sulla matrice aria in quanto, al completamento degli interventi, l'impianto avrà sistemi di abbattimento emissioni odorigene che processeranno le sorgenti di emissione in atmosfera; la vasca di prima pioggia verrà coperta;
- è stata redatta una VIAC previsionale; il proponente prevede di eseguire un monitoraggio acustico una volta messe in esercizio tutte le apparecchiature impiantistiche; nel caso emergesse la presenza di sorgenti rumorose più impattanti di quanto previsto, metterà in campo tutte le possibili mitigazioni necessarie;
- sarà sempre garantito il rispetto dei limiti allo scarico imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006;
- sono previste ulteriori opere per il riutilizzo delle acque reflue volte al risparmio della risorsa idrica;
- non si prevede un incremento di utilizzo dei reagenti chimici; l'inserimento dell'ispessimento dinamico e la necessità di additivazione con polielettrolita saranno compensati dalla riduzione del reagente attualmente utilizzato nella sezione di disidratazione dei fanghi;
- si prevede la facilitazione della movimentazione dei cassoni e se ne prevede la diminuzione. L'efficientamento della stabilizzazione e dell'ispessimento dei fanghi ne permetteranno una migliore stabilizzazione e quindi una riduzione dei volumi prodotti. Il miglioramento della sezione di flottazione ridurrà la produzione di oli e grassi;
- i nuovi manufatti di progetto, tutti prefabbricati e ricollocabili, saranno realizzati all'interno del perimetro dell'impianto esistente.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e nella documentazione agli atti, come sopra evidenziato, il progetto di modifica in esame rispetto a quello valutato in sede di procedimento di verifica di cui al decreto n. 72 del 29/04/2011 della Provincia di Livorno:

- oltre al completamento dell'intervento valutato in sede di verifica di VIA del 2011, non ancora realizzato, prevedeva alcuni interventi migliorativi, con una tecnologia più performante di quella inclusa originariamente nel progetto esecutivo, al fine di ottimizzare gli spazi ed i volumi a disposizione, contenere e migliorare le emissioni odorigene, ottimizzare la gestione impiantistica ed i volumi di fanghi prodotti, efficientare la sezione di pretrattamento;



- non determina un aumento della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, rispetto a quella già valutata in sede di verifica del 2011 o una sua diversa localizzazione;
 - non determina variazioni per quanto attiene consumi e scarichi idrici, produzione di rifiuti e consumo di materie prime;
 - non determina variazioni significative per quanto attiene emissione in atmosfera ed acustiche;
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8, lettera t), dell'allegato IV parte seconda d.lgs.152/2006, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

"1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";*

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

" [...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]"

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;



-
- il punto 7 lettera v) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
 - il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
 - l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
 - la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che:

l'impianto in esame è già stato oggetto di un procedimento di verifica di VIA nel 2011, concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

il lotto II del progetto valutato nel 2011 deve ancora essere realizzato. Al riguardo, si conferma il parere del Settore scrivente n.0327835 del 06/07/2023, riportato in precedenza;

rispetto all'assetto impiantistico valutato positivamente nel 2011, sono previsti alcuni interventi migliorativi con una tecnologia più performante di quella inclusa originariamente nel progetto esecutivo, al fine di ottimizzare gli spazi ed i volumi a disposizione, contenere e migliorare le emissioni odorigene, ottimizzare la gestione impiantistica nonché dei volumi di fanghi prodotti, efficientare la sezione di pretrattamento;

rilevato che il progetto di modifica proposto, rispetto all'assetto impiantistico valutato nel 2011, non determina modifica delle caratteristiche o del funzionamento del depuratore in esame né un suo potenziamento; non è prevedibile l'incremento dei fattori di impatto.

Inoltre non sono previsti incrementi di dimensione o cambiamento di localizzazione; il progetto di modifica comporta una nuova tecnologia più performante e migliorativa;

si ritiene quindi che il progetto di modifica, rispetto all'assetto impiantistico valutato nel procedimento di verifica del 2011, a giudizio del Settore scrivente, non sia sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente; il progetto di modifica in esame non rientra tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Si ricorda al proponente:

- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio;
- il rispetto delle prescrizioni individuate nel decreto di verifica n. 72 del 29/04/2011 della Provincia di Livorno.

Si raccomanda al proponente:

- l'adozione delle buone pratiche per la gestione della fase di cantiere, di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018);
- l'adozione delle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018; è fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente n.309 del 28.6.2023.

Si conferma il parere del Settore scrivente n.0327835 del 06/07/2023, riportato in precedenza.



Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo eventualmente adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine alla Società ASA Spa ed ai propri consulenti, l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/PDA

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.